

N. 04868/2014 REG.PROV.CAU.  
N. 09510/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9510 del 2014, proposto da:

Alice Anzalone, Gianluigi Caponcello, Marzia Donzuso, Edoardo Falcone, Rossella Zanghi, Salvatore Lanzafame, Elsy Gloria Magnano Di San Lio, Rachele Mertoli, Federico Santagati, Giulia Di Mari, rappresentati e difesi dagli avv. Massimo Ferrante, Paola Terranova, con domicilio eletto presso lo studio legale Bonelli Errede Pappalardo Giuffrè Elena in Roma, via Salaria, n. 259;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Catania in persona dei loro legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domiciliario;

*nei confronti di*

Cineca, Francesca Aloisi; Federica Cuccia, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Caponetto, con domicilio eletto presso Tar Lazio

Segreteria in Roma, via Flaminia 189 in assenza di domicilio eletto in Roma;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

Della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata in data 12 maggio 2014,

del decreto di approvazione della graduatoria e della prova di concorso , della predisposta prova di ammissione e in particolare dei quesiti n. 32, 36 e 41 meglio specificati che pregiudicano la collocazione in graduatoria dei ricorrenti,

dell'intera procedura selettiva per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente,

per l'accertamento del diritto delle parti ricorrenti ad essere ammesse al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria;

per la condanna delle Amministrazioni al risarcimento dei danni subiti e subendi ed all'adozione del provvedimento di ammissione al corso di laurea;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Catania e di Federica Cuccia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che i ricorrenti con risposta all'istruttoria disposta dal TAR con l'ordinanza n. 8618 del 5 agosto 2014 e con la quale venivano richiesti chiarimenti circa l'interesse sostanziale da ciascuno dei dieci ricorrenti rivestito ai fini dell'ammissione con riserva ed in sovrannumero al corso di laurea in medicina e chirurgia di un medesimo Ateneo quello di Catania, laddove gli interessati hanno rappresentato l'omogeneità della loro posizione, in risposta alla detta richiesta del Tribunale, insistendo sulla censura della violazione del principio dell'anonimato;

Considerato, dunque, che, ad un primo sommario esame, quanto al *fumus boni iuris*, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo della violazione dell'anonimato, alla stregua dell'insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013;

Ritenuto, quanto al *periculum in mora*, che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l'ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso»;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare nel senso di ammettere con riserva parte ricorrente alla immatricolazione in

sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università indicata in ricorso come prima scelta avuto riguardo alla nota MIUR a prot. n. 24848 del 22 settembre 2014;

Ritenuto, inoltre, che va fissata l'udienza per la definizione nel merito del ricorso, disponendo in vista della stessa l'integrazione del contraddittorio con riferimento ai vincitori utilmente inclusi nella graduatoria di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in medicina e chirurgia ed odontoiatria a livello nazionale per l'a.a. 2014/2015, che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e che, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova, può disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, avendone fatto richiesta il difensore di parte ricorrente anche nella modalità telematica;

Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami,

mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
  - 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
  - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
  - 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
  - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
  - 6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
  - 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.
- B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti

entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le spese della fase cautelare possano essere rinviate al merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, dispone l'immatricolazione con riserva e in sovrannumero della parte ricorrente e la tempestiva frequenza delle lezioni al corso di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università in ricorso indicata quale prima scelta.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 dicembre 2015 e autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Spese della fase cautelare al merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

(ART. 89, COMMA 3, COD. PROC. AMM.)

Gli avv. Paola Terranova e Massimo Ferrante, nella loro qualità di difensori dei sig.ri Alice Anzalone, Gianluigi Caponcello, Marzia Donzuso, Edoardo Falcone, Rossella Zanghì, Salvatore Lanzafame, Elsy Gloria Magnano di San Lio, Rachele Mertoli, Federico Santagati e Giulia Di Mari, dichiarano ex art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. 179/2012 convertito in legge 221/2012, come introdotto dal d.l. 90/2014 che la presente copia analogica dell'ordinanza cautelare n. 4868/2014, nel procedimento TAR Lazio – Roma nrg. 9510/2014, è estratta dal fascicolo informatico ed è conforme all'originale presente nello stesso.

CATANIA, 5. 11. 2014

